

INDENNITÀ DI FUNZIONI SUPERIORI

APERTURA VERTENZA PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CHE SVOLGONO (O HANNO SVOLTO) IL RUOLO DI DIRETTORI SGA

DOCUMENTO INFORMATIVO E INDICAZIONI OPERATIVE PER OTTENERE LE SPETTANZE DOVUTE

Gli **Assistenti Amministrativi** in servizio nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative possono essere incaricati – nella stessa sede di servizio o in altra sede – di svolgere la **funzione superiore di Direttori SGA** su posti vacanti e disponibili, solo disponibili o per assenza del titolare.

Sui **posti vacanti** e **disponibili** o **solo disponibili** l'incarico viene affidato per **l'intero anno scolastico** mentre per le **assenze** si provvede con **incarico limitato** al tempo strettamente necessario.

Quando lo svolgimento della funzione superiore si protrae per un **periodo superiore a 15 giorni consecutivi scatta il diritto all'indennità di funzioni superiori**, che si calcola sul differenziale di trattamento economico fondamentale tra DSGA e AA nella posizione stipendiale iniziale (*vedi Tabella allegata al vigente CCNL del biennio economico 2008/2009*).

Il diritto a percepire l'indennità di funzioni superiori nei casi descritti trova la sua fonte normativa nell'**art. 52 del D. L.vo 165/2001** (già D. L.vo 29/1993) e nell'**art. 69 del CCNL 04.08.1995**, mantenuto in vigore dall'**art. 146 del CCNL 29.11.2007**.

Sino **all'anno finanziario 2010** (o meglio sino alla nota MIUR prot. n. 10773 dell'11.11.2010) l'indennità in parola è **stata posta correttamente a carico delle spese per supplenze brevi**. A partire dalla citata nota MIUR – che forniva indicazioni sul Programma Annuale 2011 – ciò non è stato più possibile e **l'indennità** in parola **non è stata corrisposta**, né il MIUR ha trovato una soluzione a riguardo nonostante l'avesse promesso.

La mancata copertura finanziaria **non fa decadere il diritto retributivo** e dinanzi alla ingiustificata posizione ministeriale, gli interessati debbono necessariamente agire per le vie formali e legali.

L'Associazione scrivente, che ha ripetutamente sollecitato il MIUR a trovare una soluzione, si mette a **disposizione degli interessati** per porre in essere tutti gli atti necessari, che vengono di seguito indicati:

- **richiesta di pagamento dell'indennità spettante da rivolgere alla scuola di riferimento e, per conoscenza, agli altri uffici competenti** (*come da modello allegato*);
- **acquisizione di una certificazione, rilasciata dalla scuola di riferimento, che attesta l'indennità spettante** (*come da modello allegato*);
- **conferimento di un formale mandato all'Anquap per assistenza e tutela, ivi compresa l'ipotesi di una diffida legale** (*come da modello allegato*).
- **Scheda notizie al fine del contatto diretto con gli interessati** (*come da modello allegato*).

Qualora anche questa iniziativa dovesse risultare inutile, sarà inevitabile procedere con **decreti ingiuntivi** per i quali l'Anquap farà seguire i singoli interessati da propri Avv.ti di fiducia a **costi ridotti**.

Tutti coloro che vogliono seguire quanto indicato, sono invitati a trasmettere la documentazione di cui sopra direttamente all'Associazione (**E-mail: anquap@anquap.it – Fax: 0744.99.27.80**).

Per eventuali ulteriori informazioni si può fare riferimento ai Dirigenti Nazionali e Territoriali Anquap e, in particolare, al Presidente e al Responsabile Nazionale del Contenzioso.

Lì, 24.11.2011

IL RESPONSABILE NAZIONALE DEL CONTENZIOSO

Carmelo Burgio

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

P.S.: quanto indicato può essere utile anche per i Docenti che sostituiscono i Dirigenti, o collaborano con gli stessi nelle situazioni di reggenza.